


**INTESA
TRA LA REGIONE LOMBARDIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO (CONFEDERAZIONE SVIZZERA)
PER LA GESTIONE COORDINATA DELLA LINEA MENDRISIO – VARESE,
E LO SVILUPPO DEL SERVIZIO FERROVIARIO NELLA REGIONE
INSUBRICA**

PREMESSE:

- considerato che la Regione Lombardia ed il Cantone Ticino, in applicazione dell'intesa e dell'Accordo operativo sottoscritto in data 29 gennaio 2008, intendono sviluppare un'offerta integrata di servizi di trasporto ferroviario regionale sulle linee transfrontaliere della Regione insubrica;
- preso atto dell'avanzamento dei lavori per la costruzione della nuova linea Mendrisio-Stabio-Arcisate e della loro conclusione prevista a fine 2013;
- considerata la decisione assunta di affidare il futuro servizio sulla nuova linea alla TILO SA e a Trenord;
- vista la comunicazione della Direzione della TILO SA del 13 luglio 2011 con la quale si indica che l'ordinazione del materiale rotabile FLIRT secondo la norma EN 15227 (Crash Norm) deve avvenire entro la fine del 2011 e il contratto con il fornitore Stadler deve essere sottoscritto entro fine novembre;
- considerato quanto concordato nell'incontro di vertice del 6 agosto 2011 a Bellinzona in relazione al coordinamento dell'offerta sugli assi del Gottardo e del Sempione.



Regione Lombardia (RL) e Cantone Ticino (TI),
di seguito denominate le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

SERVIZIO COORDINATO SULLA LINEA MENDRISIO - VARESE

Le parti intendono attuare, in collaborazione con i gestori della rete, il modello d'esercizio di base riportato all'allegato 1 (*grafico rete approvato da RFI, FERROVIENORD e FFS*).

Le parti si impegnano a modulare le tracce dei servizi sui territori di propria competenza in coerenza con quanto previsto dalla struttura definitiva oggetto della presente Intesa.


ART. 2

MODULARITA' DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Le parti si riservano un'attuazione del programma per fasi successive, ritenuto che nella tappa iniziale a partire dalla messa in esercizio della nuova linea saranno attivati i servizi Albate-Como-Chiasso-Mendrisio-Varese e Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa per ottenere, con arco di servizio indicativamente tra le ore 05.30 e le 24.00, una cadenza delle corse di 30' tra Varese-Como-Albate/Bellinzona (ogni 60' dopo le 20.00) e di 60' tra Varese e Malpensa ("**Servizio regionale di base**").

In aggiunta a questo servizio potranno essere inserite corse rapide ("**Regio Express**") tra Ticino, Varese e Malpensa per coprire le esigenze di mercato legate ai collegamenti dell'aeroporto (Servizio "**Malpensa Express**") sulla base delle indicazioni di domanda che saranno fornite direttamente dagli operatori.

Al fine di ridurre le risorse economiche necessarie al prolungamento dei servizi da Varese a Malpensa, le parti concordano di valutare in sede tecnica l'eventuale prolungamento del servizio Mendrisio - Varese fino a Gallarate con contestuale rimodulazione del servizio S5, da attivare in scenari successivi.



ART. 3

COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto della presente Intesa saranno commercializzati secondo la normativa tariffaria del traffico regionale (interna ad ogni territorio e in base agli accordi di integrazione che si svilupperanno in collaborazione tra le parti) ad esclusione delle relazioni con origine/destinazione Malpensa Aeroporto (servizio regionale di base e "Malpensa Express"), alle quali verrà applicato un regime tariffario di mercato definito in accordo con gli operatori del servizio.

ART. 4


RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Il finanziamento delle prestazioni del traffico regionale a carico degli enti pubblici avviene secondo il principio di territorialità.

Qualora i costi delle prestazioni del traffico regionale di base da Varese a Malpensa non fossero coperti dagli introiti generati dalla tariffa di mercato, il loro finanziamento sarà equiripartito tra le parti, in deroga al principio di territorialità.

Le prestazioni legate al servizio "Malpensa Express" saranno di principio a totale carico degli operatori. Nel caso in cui la copertura dei costi non fosse possibile, Cantone Ticino e Regione Lombardia si riservano di ordinare tali prestazioni tenuto conto di una loro partecipazione finanziaria per l'intero percorso aggiuntivo rispetto alle prestazioni del traffico regionale di base.

Nell'ipotesi in cui il servizio Mendrisio - Varese fosse prolungato fino a Gallarate, con contestuale rimodulazione del servizio S5, il finanziamento equiripartito tra le parti di eventuali costi non coperti si limiterà alle prestazioni tra Gallarate e Malpensa. I maggiori introiti dovuti al regime tariffario di mercato con origine/destinazione Malpensa Aeroporto saranno computati su questo tratto.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'VIX' and a smaller mark to the right.

ART. 5

ACCORDO CON LE IMPRESE FERROVIARIE E FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEL MATERIALE ROTABILE

Le parti si impegnano a definire e sottoscrivere entro la fine del mese di ottobre 2011 con TILO SA e in sede di sottoscrizione del contratto unico con Trenord uno specifico Accordo sulle prestazioni e sul loro finanziamento in modo da consentire alle imprese di trasporto di attivare in tempo utile l'ordinazione del nuovo materiale rotabile necessario.

Il materiale rotabile necessario a svolgere il servizio oggetto della presente Intesa sarà finanziato tra i soggetti firmatari, in proporzione alle prestazioni del traffico regionale sui rispettivi territori.

Le modalità di finanziamento saranno stabilite indipendentemente da ciascuna parte in base ai rapporti contrattuali in essere con il rispettivo operatore di riferimento e in base all'evoluzione dell'assetto societario dell'impresa TILO SA.

ART. 6

SVILUPPO DEL SERVIZIO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO NELL'AREA INSUBRICA


Le parti si impegnano a collaborare per sviluppare ulteriormente i servizi sulle direttrici Bellinzona - Chiasso - Milano, Bellinzona - Luino - Gallarate - (Malpensa), Chiasso - Lecco - (Valtellina) nell'interesse delle rispettive popolazioni e con l'obiettivo a medio-lungo termine di ottenere una rete organica integrata in cui le frontiere non vengono percepite dall'utenza come ostacolo o cambio di sistema.

Le parti si impegnano a dare avvio alle azioni necessarie per coordinare e sviluppare l'offerta sulle relazioni transfrontaliere Bellinzona - Luino - Malpensa e Chiasso - Como - Lecco (in modo coordinato con il sistema Valtellina).

Sarà in particolare valutato lo sviluppo dei seguenti prodotti:

- Regio Express (solo fermate principali) Bellinzona - Chiasso - Como - Milano;
- Regio (tutte le fermate) Bellinzona - Luino - Gallarate - Malpensa;
- Regio (tutte le fermate) Chiasso - Como - Lecco - (Valtellina).

Le parti concordano di considerare il sistema Valtellina come parte integrante del sistema insubrico, e come opportunità di valorizzazione del sistema ferroviario pedemontano.

Handwritten signature and stamp. The signature is a stylized, cursive mark. To its right is a circular stamp containing some illegible text or a logo.

A tal fine si valuteranno congiuntamente le azioni di possibile miglioramento, valorizzazione e coordinamento dell'offerta tra i sistemi di trasporto confinanti.

ART. 7

COORDINAMENTO DELL'OFFERTA SUGLI ASSI DEL GOTTARDO E DEL SEMPIONE IN ACCORDO CON LE IMPRESE NAZIONALI

Le parti si impegnano a collaborare con le rispettive imprese nazionali per coordinare lo sviluppo dell'offerta sugli assi internazionali del Gottardo e del Sempione in coerenza con quanto previsto dal progetto Mendrisio – Varese e nel rispetto dei rispettivi sistemi regionali e suburbani esistenti.

Al fine di garantire la necessaria interconnessione tra i sistemi regionali, il nuovo sistema Mendrisio – Varese e gli assi internazionali ed in coerenza con quanto previsto per l'accessibilità ad Expo 2015, le parti condividono la necessità che, in ambito lombardo, il sistema internazionale del Sempione effettui fermate a Gallarate e Rho-Fiera e il sistema internazionale del Gottardo effettui fermate a Como e Monza.

Al fine di condividere un percorso di programmazione coordinata dei sistemi regionali e internazionali sui due assi, viene costituito un gruppo di lavoro, con la partecipazione di FS e FFS, contestualmente alla stipula della presente Intesa.

ART. 8


SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO

Le parti si impegnano a introdurre titoli di viaggio (abbonamenti, carte per più corse, carte giornaliere, biglietti singoli) transfrontalieri integrati nei rispettivi sistemi tariffari nazionali e regionali a partire dall'introduzione dei nuovi servizi sulla base degli esiti del lavoro che dovrà essere svolto da un apposito gruppo di lavoro da istituire contestualmente alla firma della presente Intesa.

ART. 9

INFORMAZIONE E MARKETING COORDINATI

Le parti concorderanno, in collaborazione con le imprese di trasporto, azioni di comunicazione e di marketing congiunte per la promozione dei nuovi servizi sulla base delle indicazioni di uno specifico gruppo di lavoro da istituire contestualmente alla firma della presente Intesa.

The image shows two handwritten signatures or initials in black ink. The first signature is a stylized, somewhat abstract scribble that could be interpreted as 'V' followed by some other characters. The second signature is a circular mark with a vertical line through it, possibly representing a stylized 'G' or 'S'.

ART. 10

**AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA
ATTRAVERSO ALTRI VARCHI**

Cogliendo l'opportunità dei progetti di cooperazione avviati tra Lombardia e Canton Ticino per migliorare la mobilità tra i due territori, le parti convengono di avviare un gruppo di lavoro per promuovere programmi di mobility management transfrontalieri coordinati che possano favorire la mobilità pendolare che avviene attraverso l'utilizzo dei sistemi di trasporto collettivi.

ART. 11

ATTUAZIONE

Per attuare la presente Intesa è costituito un Gruppo di lavoro che prevede la presenza di 2 rappresentanti per ciascuna delle Parti da individuare a cura delle medesime.

A scadenza annuale è prevista una verifica politica tra le parti per una valutazione complessiva dell'evoluzione dell'attuazione della presente Intesa. In funzione delle necessità si concorderanno incontri su temi specifici.

Le parti si impegnano ad inviare alle rispettive rappresentanze diplomatiche una regolare relazione informativa riguardante le attività realizzate durante il periodo di validità dell'Intesa.

ART. 12

CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Intesa saranno risolte tramite trattative amichevoli tra le Parti, in conformità alle normative vigenti.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and a smaller circular mark.

ART. 13

DURATA DELL'INTESA

La presente Intesa è redatta in due originali e acquista efficacia dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti per un periodo di 5 (cinque) anni ed è rinnovata tacitamente per altri 5 (cinque) a meno di una eventuale comunicazione contraria di una delle parti ad almeno 1 anno dalla scadenza.

Qualora si ritenesse necessario ai fini di quanto stabilito dall'Intesa è prevista la possibilità di adottare atti integrativi, concordati tra le parti e, per parte italiana, in coerenza con quanto previsto dall'art.6 comma 2 della legge 131/2003.

Milano, 25 novembre 2011


Per la Repubblica e Cantone Ticino
Consigliere di Stato

Marco Borradori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Borradori', written over a horizontal line.

Per la Regione Lombardia
Assessore Infrastrutture e Mobilità

Raffaele Cattaneo


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Cattaneo', written over a horizontal line.

FMV – Verifica del modello di esercizio Conclusioni

Modello di esercizio compatibile

Nota:
 Sono possibili, in alcuni casi, spostamenti di qualche minuto. Il contenuto dello studio è da ritenersi una verifica del modello di esercizio e non una conferma delle tracce.

- Cadenza semioraria
- Cadenza bioraria
- Cadenza oraria
- Corsa spot



[Handwritten signature]